



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 115 del 07/05/2012 – 10/05/2012 Udienza pubblica del 03/04/2012
Massima n. 1:	Titolo Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Ricorso del Governo - Riferimenti statutari irrilevanti - Inammissibilità della questione. Testo E inammissibile la questione di costituzionalità degli articoli 4, 5 e 10 della legge 14 luglio 2011, n. 10 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Infatti, nel ricorso non vi è un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare i riferimenti statutari alla pretesa illegittimità delle norme impugnate. In altri termini, il riferimento agli articoli dello statuto risulta essere irrilevante, in quanto si riferiscono alle competenze legislative della Regione autonoma in materie distinte da quella del ricorso, la quale, invece, riguarda la garanzia dei livelli essenziali di alcune prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate dalle Regioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, rispettando gli standard minimi determinati dalla legislazione statale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 4 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 5 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 10 Parametri costituzionali statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 6



	statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 7
Massima n. 2 :	<p>Titolo Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Sono costituzionalmente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli 4, 5 e 10 della legge 14 luglio 2011, n. 10 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.. Infatti, l'art. 5, comma 5, della legge statale n. 38 del 2010, non pone un principio generale volto a contenere le spese nel settore delle cure in questione, ma fissa solo un limite in relazione al costo delle specifiche attività contemplate nella stessa norma, a loro volta diverse e distinte da quelle regolate dagli articoli 4, 5 e 10 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011. Infatti la norma invocata dal ricorrente regola la copertura delle spese relative alle reti nazionali con una quota del Fondo sanitario nazionale e non si riferisce al bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che non fruisce del finanziamento del fondo stesso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 4 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 5 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 10</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 15/03/2010, n. 38 art. 5, co. 5</p>
Massima n. 3 :	<p>Titolo Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo di analitiche quantificazioni delle diverse spese su</p>



	<p>partite di bilancio promiscue - Illegittimità costituzionale - Obbligo di contenimento degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.</p> <p>Testo Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e gli oneri conseguenti ai servizi introdotti dagli articoli 4, 5 e 10 della stessa legge devono essere contenuti entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011. Infatti la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono i finanziamenti di precedenti leggi regionali, non è un' ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l'equilibrio dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto dell'autorizzazione alla spesa, che viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri indotti da nuove disposizioni. Analogamente, in presenza di oneri pluriennali la nuova imputazione sul bilancio non può comportare l'automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate, perché la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto adatta a compensare esattamente gli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/07/2011, n. 10 art. 15</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 81, co. 4 Costituzione art. 117, co. 3</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it